



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 13 giugno 2012
(OR. en)**

**2011/0315 (COD)
LEX 1275**

**PE-CONS 17/1/12
REV 1**

**WTO 120
COEST 108
STIS 4
UD 92
CODEC 825**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2007 DEL CONSIGLIO RELATIVO
ALLA GESTIONE DI ALCUNE RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE DI
DETERMINATI PRODOTTI DI ACCIAIO DALLA FEDERAZIONE RUSSA**

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2012
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 13 giugno 2012

**che abroga il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio
relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione
di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2012.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra¹ ("APC"), è entrato in vigore il 1° dicembre 1997.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'APC, gli scambi di determinati prodotti di acciaio devono essere disciplinati dal titolo III dell'APC, fatta eccezione per l'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.
- (3) Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e il governo della Federazione russa hanno concluso un accordo sul commercio di determinati prodotti di acciaio² ("accordo").
- (4) Il 22 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1342/2007³ per dare attuazione all'accordo.

¹ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.
² GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52.
³ GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.

- (5) L'accordo prevede che, qualora la Federazione russa aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio prima della scadenza dell'accordo, quest'ultimo è risolto e i limiti quantitativi sono di conseguenza soppressi a decorrere dalla data di adesione.
- (6) Il regolamento che dà attuazione all'accordo non sarà più necessario a decorrere dal giorno in cui la Federazione russa aderirà all'Organizzazione mondiale del commercio. Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 1342/2007 con effetto da tale data,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1342/2007 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli effetti del presente regolamento decorrono dalla data di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio. La Commissione pubblica a questo riguardo un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* specificando tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente